XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 132

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAVANDOLI, MOLINARI, BITONCI, BARABOTTI, BILLI, BISA, FUR-GIUELE, GUSMEROLI, IEZZI, LOIZZO, NISINI

Modifica all'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni concernenti l'iscrizione dei provvedimenti relativi all'affidamento di minori nei registri dello stato civile e l'inserimento dei dati nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente

Presentata il 13 ottobre 2022

Onorevoli Colleghi! – Crescente è l'attenzione della società civile e del mondo dell'informazione intorno al tema dell'affidamento dei minori, anche in ragione di gravi fatti saliti alla ribalta delle cronache nell'ultimo biennio. La politica ha risposto con fermezza, istituendo nella XVIII legislatura, con la legge 29 luglio 2020, n. 107, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori.

Nell'ambito dei lavori della Commissione, come indicato nella relazione conclusiva sull'attività svolta approvata dalla medesima Commissione nella seduta del 15 settembre 2022 (Doc. XXIII, n. 31), sono emerse diverse criticità dei servizi per l'affidamento familiare. In particolare, si è

riscontrata la sostanziale mancanza di un sistema di registrazione dei minori che vivono fuori dalla famiglia di origine, che consenta alle istituzioni competenti un controllo e un monitoraggio costanti della situazione di questi soggetti particolarmente vulnerabili. Invero, in diverse circostanze si è constatata una seria difficoltà anche solo nella verifica del domicilio del soggetto affidatario – sia esso una famiglia, un singolo o una comunità di tipo familiare – presso quale il minore viene collocato.

È evidente che questa situazione non soltanto stride con il dovere delle istituzioni di garantire il miglior interesse del minore, ma mal si concilia con quel progressivo processo di digitalizzazione e informatizzazione delle amministrazioni pubXIX LEGISLATURA A.C. 132

bliche che, tra l'altro, pretende di semplificare e rendere più efficienti attività quali appunto la registrazione dei dati.

In particolare, l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, rappresenta uno strumento importante di registrazione, centralizzazione e gestione dei dati, che potrebbe
favorire il superamento delle criticità di cui
sopra.

La presente proposta di legge intende introdurre un sistema tramite il quale alcuni dati fondamentali relativi ai minori destinatari di un provvedimento di affidamento vengano comunicati all'ufficiale dello stato civile, siano registrati nell'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile e succintamente annotati sull'atto di nascita del minore.

In particolare, l'articolo 1 modifica la legge 4 maggio 1983, n. 184, prevedendo che tutti i provvedimenti giurisdizionali riferiti all'affidamento di un minore siano comunicati all'ufficiale dello stato civile insieme all'indicazione del domicilio del soggetto affidatario presso il quale il minore è stato collocato, nonché alla indicazione delle ragioni dell'allontanamento. Lo stesso articolo prevede che i medesimi dati siano annotati in margine all'atto di nascita del minore.

L'articolo 2 prevede che l'ufficiale dello stato civile comunichi i suddetti dati al-l'ANPR e che gli stessi siano registrati nell'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile. Il comma 2 demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina delle modalità di comunicazione dei dati per via informatica in conformità con la normativa vigente.

XIX LEGISLATURA A.C. 132

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica alla legge 4 maggio 1983, n. 184)

- 1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- « 7-bis. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, anche nei casi di cui al comma 7, devono essere comunicati, entro ventiquattro ore, all'ufficiale dello stato civile, unitamente all'indicazione del domicilio del soggetto affidatario presso il quale il minore è stato collocato, nonché della sommaria indicazione delle ragioni dell'allontanamento. L'affidamento del minore, unitamente al domicilio del soggetto affidatario e alla indicazione delle ragioni dell'allontanamento, è annotata in margine all'atto di nascita del minore ».

Art. 2.

(Comunicazione e registrazione dei dati)

- 1. I dati di cui al comma 7-bis dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, sono comunicati dall'ufficiale dello stato civile all'Anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono registrati nell'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile.
- 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di comunicazione e di registrazione dei dati di cui al comma 1, in conformità alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194.



19PDL0003220